

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali.**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal 12 novembre 2022;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce le «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», che ha introdotto la Parte VI-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 definendo la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal medesimo decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;

Visto l'art. 318-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce le prescrizioni che possono essere impartite al fine di eliminare la contravvenzione accertata;

Visto l'art. 318-*quater* del medesimo decreto che definisce le modalità per la verifica dell'adempimento;

Visto l'art. 26-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazio-

ni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto al predetto art. 318-*ter*, il comma 4-*bis*, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti «gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;

Visto l'art. 26-*bis*, comma 1, lettera *b*), del predetto decreto-legge che ha sostituito il comma 2 del summenzionato art. 318-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che «gli importi di cui all'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti»;

Ritenuto di individuare gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2016 e di definire gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione di tali importi, di cui all'art. 318-*quater*, comma 2, del suddetto decreto;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare le modalità operative di versamento delle somme, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, che sono previste, ai fini dell'estinzione del reato, dall'art. 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quando risulta l'adempimento della prescrizione, e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota MEF - GAB - Prot. 25620 del 10 giugno 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività previste dall'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il presente decreto definisce altresì gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma 1, nonché le modalità operative di versamento delle somme di cui all'art. 318-*quater*, comma 2, destinate all'entrata del bilancio dello Stato.



## Art. 2.

*Importi a carico del contravventore*

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell'allegato 1 del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui all'allegato 1 sono versati all'ente accertatore secondo le modalità indicate nel verbale di ammissione a pagamento.

## Art. 3.

*Obblighi a carico dell'ente accertatore*

1. Qualora l'attività di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche per conto dell'ente specializzato stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha svolto l'attività di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attività svolta, entro quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalità per il pagamento.

3. L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo relativo alle attività proprie e dell'ente specializzato di cui al comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

## Art. 4.

*Modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006*

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.

2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento è la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di

cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 ottobre 2025

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*

GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  
reg. n. 3458*

ALLEGATO 1

## IMPORTI DA CORRISPONDERE A CARICO DEL CONTRAVVENTORE PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 318-TER, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006


Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per l'attività di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Cod.	Prestazione	Costo prestazione
a	Attività di asseverazione tecnica	euro 255,00
b	Redazione della prescrizione rilasciata	euro 322,00
c	Verifica della prescrizione (ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora)	euro 92,00

Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per garantire le varie attività di prescrizione e asseverazione.

Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'amenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale percentuale è stabilita nel 10 per cento nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).



Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli importi per le attività previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

**26A00675**

DECRETO 24 dicembre 2025.

**Criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate.**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Viste le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce il comma 2-bis all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, all'art. 2, commi 1 e 2, è stato ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in base al quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2023, ed in particolare, l'art. 2, «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, approvata con decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;

Vista la direttiva dipartimentale approvata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) n. 93 del 7 aprile 2025, con cui è stata delegata la gestione delle risorse finanziarie, nell'ambito di alcuni programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali ai direttori generali del DiSS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2025, concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque al dott. Giuseppe Travìa, registrato dalla Corte dei conti in data 29 maggio 2025 al n. 1712;

